

SENTENZA 345/2025

REPERTORIO 376/2025

LIQUIDAZIONE 37/2025
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Fabio Miccio	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

(art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII-)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di Albano Genoveffa, residente in Roma , via Di Quarto Rubbie n. 16 lettera A– C.F.: LBNGVF72M58F839Z-

Premesso che

-) Albano Genoveffa, tramite il gestore designato dall'Organismo di Composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando tramite la relazione del gestore depositata con il ricorso e con quella depositata in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata in considerazione del contraddittorio contenuto di quella originaria

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto consumatrice ex art 2 lett e) CCII ;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario causato dai finanziamenti contratti sin dal 2013 per l'acquisto e la ristrutturazione di immobile ubicato in Castelnuovo di Conza da destinare



ad attività ricettiva di B&B tuttavia mai intrapresa e dall'esito negativo del tentativo di vendita del medesimo immobile tramite agenzia;

- ✓ un ammontare complessivo dei debiti, di natura quasi esclusivamente finanziaria, di euro 115.209,20 e la disponibilità di beni da liquidare consistenti nella retribuzione di dipendente ospedaliera di euro 2.036,00 mensili netti, da cui detrarre le spese di sostentamento, e nella proprietà dell'immobile sito in Castelnuovo di Conza stimato euro 65.000,00.

Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla “ *Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “ *Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'**art 268** che “ *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'**art 2 CCII** definisce alla **lett c)** “ *«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” e alla successiva **lettera e)** “ *«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...*”;

-) alla stregua dell'**art 268 co 3 CCII**, come integrato dal d.lgs n. 136/2024 “ *Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*”.

Ritenuto che nel caso di specie



-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c) CCII* a decidere l'istanza in esame, emergendo dalla documentazione depositata con il ricorso che la variazione della residenza anagrafica in Roma risale al 22 02 2023 (*cf*r sub doc. 27: dichiarazione dei redditi);
-)la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di ' consumatore' *ex art 2 lett e) CCII*, e precisamente di lavoratrice dipendente dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – infermiere;
-) l'incapacità della ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerge dalla significativa protratta sproporzione tra l'attuale entità complessiva dei debiti, quantificati dall'OCC in euro 115.209,20, e le sue limitate capacità reddituali e patrimoniali, tenuto conto, in particolare, sia del contenuto valore di stima dell'immobile di cui è proprietaria sia dell'allegato esito negativo dei tentativi di una sua profittevole vendita;
-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della ricorrente.

Ritenuto inoltre che

-) le segnalate evidenti contraddizioni della relazione originaria dell'OCC, tra l'altro presentata come sostitutiva del ricorso e comunque priva di univoche conclusioni anche in ordine alle richieste rivolte all'Autorità giudiziaria, e le lacune anche della relazione successiva, ad esempio con riferimento alla mancata precisazione e compiuta documentazione della risalenza ultrannuale della variazione della residenza anagrafica della ricorrente, ovvero in ordine alla rappresentazione del passivo, con specifico riferimento a crediti di professionisti genericamente indicati (ad es. 'dell'advisor dell'ufficio emergenza debiti')



concorrano nello giustificare la nomina di un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC *ex art 270 co 2 lett.b) CCII*

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di Albano Genoveffa, residente in Roma, via Di Quarto Rubbie n. 16 lettera A– C.F.: LBNGVF72M58F839Z-

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - *ex art 268 co 4 lett b) CCII* - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

liquidatore l'avv. Ilaria Pallotti

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.



MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

la ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 16.04.2025

Il giudice relatore
dott. Carmen Bifano

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

